

2018-45936/126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 334
approvata il 17 dicembre 2018

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1654, EX SCALO MERCI VANCHIGLIA, TORINO. APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO E APPROVAZIONE ED AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 55 del 01/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano di Caratterizzazione delle aree facenti parte del sito ex scalo merci Vanchiglia e a nord dello scalo (Immobiliare Regaldi, Gipa, Eredi Gario, Immobiliare Piergiorgio, Servigest) ed è stata richiesta la presentazione del documento di Analisi di Rischio Sito-Specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro i successivi 6 mesi.

Visto il parere del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali prot. n. 3214 del 13/04/2016 rilasciato all' Area Edilizia Privata nell'ambito del permesso per le demolizioni con il quale è stato richiesto, al fine di ridurre eventuali fenomeni di lisciviazione del terreno presente al di sotto delle strutture oggetto di demolizione, il mantenimento delle pavimentazioni esistenti.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 234 del 27/09/2016 con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione del documento di analisi del rischio, individuando come nuova scadenza il 31/12/2016.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 7 del 16/01/2017 con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione del documento di analisi del rischio, individuando come nuova scadenza il 30/06/2017.

Vista la comunicazione di Immobiliare Regio Parco S.r.l. del 11/04/2018, ns. prot. n. 3450 del 17/04/2018, con la quale la Società ha consegnato il documento di analisi del rischio.

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 18/06/2018 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto (**Allegato 1**).

Considerato che in detta Conferenza dei Servizi non si è giunti all'approvazione del documento presentato e sono state richieste integrazioni allo stesso da presentare unitamente al Progetto di Bonifica entro il 30/06/2018.

Vista la comunicazione di Immobiliare Regio Parco S.r.l. del 09/07/2018, ns. prot. n. 6041 del 11/07/2018, con la quale la Società ha consegnato i documenti tecnici:

- "Integrazioni e aggiornamento dell' Analisi del Rischio ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. – Scenario 1" relazione R18-06-12, giugno 2018;
- "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensivo di Analisi del Rischio di Scenario 2" relazione R18-01-07, giugno 2018;

redatti dallo studio associato Planeta.

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 21/09/2018 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto (**Allegato 2**).

Visto il parere tecnico di Città Metropolitana di Torino protocollo n. 107568/LB7/GLS del 24/09/2018 (nostro protocollo n. 8403 del 28/09/2018) che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto (**Allegato 3**).

Visto il parere di ASL Città di Torino protocollo n. 2018/0126957 dell'1/10/2018 (nostro protocollo n. 8504 del 02/10/2018) che si allega e che costituisce parte integrante del presente atto (**Allegato 4**).

Vista la consegna brevi manu da parte di Arpa durante la Conferenza dei Servizi del 21/09/2018 della nota di trasmissione protocollo n. 81843 del 20/9/2018 dei rapporti di prova delle analisi condotte sui campioni prelevati in contraddittorio da Arpa (nostro protocollo n. 8421 dell'1/10/2018).

Vista la consegna brevi manu durante la Conferenza dei Servizi del 21/09/2018 della nota tecnica L18-09-27 del 21/09/2018 redatta da Planeta quale integrazione all'Analisi del Rischio per la valutazione del rischio ambientale associato al percorso di lisciviazione in falda per i parametri risultati non conformi al test di cessione (nostro protocollo n. 8199 del 24/9/2018).

Visto il parere di ARPA Piemonte, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante, trasmesso con nota protocollo n. 106426 del 04/12/2018 (nostro protocollo n. 10689 del 10/12/2018) a chiarimento della questione emersa in sede di Conferenza dei Servizi del 21/09/2018 relativa alla gestione dei materiali i cui test di cessione hanno superato i limiti normativi (**Allegato 5**).

Considerato che il predetto parere esprime la necessità di prevedere l'integrazione del progetto presentato con le seguenti indicazioni:

- all'interno del Lotto 1 i sottoservizi idrici e fognari dovranno avere una idonea impermeabilizzazione volta ad impedire potenziali infiltrazioni verso la falda;
- è necessario effettuare monitoraggi diretti dei vapori nei futuri ambienti indoor, anche eventualmente attraverso pozzetti appositamente realizzati in fase di edificazione edilizia, per accertare il rischio accettabile del percorso di inalazione;
- integrare la rete di monitoraggio della falda mediante 2 nuovi piezometri da collocare in posizione di monte e di valle idrogeologico, rispettivamente in posizione intermedia fra i piezometri PZ8bis e PZ9 e fra i piezometri PZ7 e PZ2 bis, così come ubicati nella Figura 3 della relazione R18-01-07 del giugno 2018;
- prevedere un piano di monitoraggio sull'intera rete piezometrica che preveda una cadenza trimestrale per i primi 2 anni e poi semestrale per i successivi; i risultati dovranno essere restituiti mediante relazioni annuali; il set analitico minimo dovrà comprendere i metalli, gli idrocarburi totali e gli inquinanti inorganici; il monitoraggio, a richiesta dei proponenti, potrà essere modificato o interrotto trascorsi 5 anni qualora fosse comprovata l'assenza di significativi impatti a carico delle acque di falda riconducibili al sito.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 21/09/2018 che delibera l'approvazione dell'Analisi di Rischio presentata e gli obiettivi di bonifica in essa contenuti e riportati nelle Tabelle 3 e 4 allegate al documento (Relazione Planeta Rel. R18-06-12) (**Allegato 6**).

Considerate le CSR per il suolo superficiale (0-1 m da p.c.) e per il suolo profondo (da -1 m da p.c.) calcolate e riportate nell'**Allegato 6** del presente atto.

In considerazione del fatto che gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrano che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito sono superiori ai valori soglia di rischio (CSR), si è reso necessario procedere alla predisposizione del Progetto Operativo di Bonifica.

In considerazione del fatto che tramite le istruttorie svolte, i pareri predetti e gli esiti della Conferenza dei Servizi del 21/09/2018 è emerso che il documento presentato quale Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. risulta approvabile ed è possibile giungere all'autorizzazione delle attività di bonifica in esso previste, con le integrazioni e prescrizioni richieste dagli Enti e riassunte nel dispositivo del presente atto.

Ritenuto, pertanto, di approvare il Progetto Operativo di Bonifica, e di autorizzare gli interventi previsti, così come emendati dagli Enti nel corso dell'istruttoria.

Ritenuto di assumere quale importo su cui calcolare le garanzie finanziarie quello riportato nel computo metrico contenuto nel documento sopra richiamato, pari ad euro 4.488.957,48 IVA inclusa e di calcolare l'entità delle garanzie finanziarie con una percentuale del 50%, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015.

Calcolati, attraverso l'utilizzo del foglio di calcolo disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/garanzie.xls>, il costo della certificazione provinciale, i costi forfettari e l'entità delle garanzie finanziarie da prestare a favore della Città di Torino da parte di Immobiliare Regio Parco S.r.l.

Visto il cronoprogramma di massima riportato nel progetto che prevede una durata complessiva dell'intervento di 46 settimane ed un monitoraggio ambientale a seguito del completamento degli interventi della durata di 5 anni.

Compilata la tabella di sintesi in conformità al modello disponibile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/ambiente/bonifiche/dwd/tab.doc> di seguito riportata:

COMUNE	TORINO	PROVINCIA	TO	Cod. Anagrafe	1654
SOGGETTO OBBLIGATO	Immobiliare Regio Parco S.r.l.				
DENOMINAZIONE SITO	EX SCALO MERCI VANCHIGLIA, TORINO				
TEMPI DI ESECUZIONE (settimane)					46
A	COSTO INTERVENTO (compresa IVA)				4.488.957,48 €
B	COSTI FORFETTARI (pari al 5% di "A" Stabiliti con DGR n. 41-10623 del 6.10.2003)				224.447,87 €
C	COSTI CERTIFICAZIONE (Si ottengono applicando ad "A" la percentuale stabilita dalla Provincia)		4 %	179.558,30 €	
D	CAPITALE ASSICURATO (A+B+C)				4.892.963,65 €
E	IMPORTO GARANZIE FINANZIARIE (Si ottiene applicando a "D" la % stabilita nel provvedimento di approvazione del progetto)		50 %	2.446.481,83 €	

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

Visto l'art. 25 della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale 03814/2015 del 15/09/2015;

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** dell'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del 21/09/2018, del documento "Analisi di rischio di scenario 1" relazione Planeta R18-01-06 del febbraio 2018 così come integrata dal documento "Integrazioni e aggiornamento dell'Analisi del Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Scenario 1" relazione R18-06-12 del giugno 2018 redatto dallo studio associato Planeta e trasmesso da Immobiliare Regio Parco S.r.l. con nota del 09/07/2018, ns. prot. n. 6041 del 11/07/2018 e delle relative CSR riportate in **Allegato 6**;
- 2) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione**, di una planimetria in formato shapefile o .dwg georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio;
- 3) **di approvare** il documento "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comprensivo di Analisi del Rischio di Scenario 2" relazione R18-01-07, giugno 2018 redatto dallo studio associato Planeta trasmesso da Immobiliare Regio Parco S.r.l. con nota del 09/07/2018, ns. prot. n. 6041 del 11/07/2018, e **di autorizzare** l'esecuzione degli interventi previsti, così come integrati dalle prescrizioni degli Enti, e del piano di monitoraggio approvato;
- 4) **di richiedere** il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. l'isolamento delle aree interessate dalla presenza del ballast serpentinitico e di materiali risultati contaminati dovrà essere garantito anche attraverso la realizzazione di un'interfaccia di separazione ottenuta mediante la posa in opera di una rete di allerta colorata, posta tra il materiale suddetto e le opere di messa in sicurezza permanente. In ogni caso dovrà essere assicurato che non esistano superfici scoperte con cui i futuri utilizzatori dell'area possano venire a contatto nelle aree interessate dalla presenza del ballast serpentinitico e di materiali risultati contaminati;

- b. dovranno essere posate delle bandelle, con l'indicazione della presenza di materiale contenente amianto, al di sopra della rete di allerta della messa in sicurezza permanente;
- c. in relazione all'esecuzione dei lavori di bonifica le imprese che svolgono attività "previste e disciplinate dall'art.17 del D. Lgs. 22/97 e dal D.M. 25.10.1999 n. 471" (ora sostituito dalla parte IV titolo V del D.lgs 152/2006 e s.m.i.) sono soggette all'iscrizione nella categoria 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'obbligo di iscrizione sussiste anche per attività parziali facenti parte di un intervento di bonifica, con esclusione della sola progettazione; le imprese che gestiranno scavi, movimentazioni e messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto dovranno essere iscritte inoltre alla categoria 10B dell'Albo;
- d. **prima dell'inizio dei lavori di bonifica**, il proponente dovrà comunicare il nominativo delle imprese che eseguiranno le opere di bonifica, unitamente all'attestazione del possesso del suddetto requisito di iscrizione da parte delle stesse;
- e. nella realizzazione degli interventi proposti il ballast e i materiali scavati dovranno essere movimentati il meno possibile;
- f. il Piano di Lavoro, ai sensi del Decreto 81 del 2008 (per la movimentazione dei materiali contenenti amianto), al momento della presentazione al Servizio Spresal dell'ASL Città di Torino, dovrà essere altresì trasmesso per conoscenza anche a tutti gli Enti della Conferenza dei Servizi, unitamente alle eventuali prescrizioni imposte dallo Spresal;
- g. il ballast adeso all'asfalto dovrà essere posizionato come strato subito al di sopra dello strato di regolarizzazione posto sopra il ballast sfuso fra i plinti di fondazione. In corso d'opera dovrà essere comunicata la collocazione adottata, mediante la presentazione di planimetrie descrittive;
- h. qualora nel corso dell'intervento i materiali escavati da gestire nella messa in sicurezza permanente eccedessero le volumetrie di progetto la loro gestione dovrà essere oggetto di variante del progetto di bonifica;
- i. i mezzi per la movimentazione del materiale dovranno essere coperti con teloni durante gli spostamenti;
- j. dovrà essere presentata una proposta di monitoraggio dell'aria (polveri e fibre aereodisperse) contestualmente al Piano di Lavoro ai sensi del Decreto 81 del 2008 e uno studio di fattibilità delle diverse soluzioni per l'utilizzo dell'acqua di falda per le bagnature per l'abbattimento delle polveri durante le fasi di cantiere. Tali documenti dovranno essere sottoposti ad approvazione **prima dell'inizio dei lavori**;
- k. sulle zone di scotico del ballast all'interno del sito dovrà essere realizzata anche la verifica di presenza/assenza di fibre libere di amianto mediante prelievo di campioni esaminati al microscopio tal quali. In caso di ritrovamento dovranno essere segnalate le zone interessate con bandelle indicanti la presenza di materiale contenente amianto;

- l. la definizione di dettaglio delle stratigrafie e delle modalità di allestimento paesaggistico dovrà essere presentata presso la Commissione Aree Verdi secondo le modalità e le documentazioni da questa previste;
 - m. **prima dell'inizio dell'attività di bonifica**, le operazioni di pulizia ed in particolare gli abbattimenti delle piante attualmente presenti nel trincerone, dovranno essere preventivamente concordate con i Servizi del Verde competenti attraverso la produzione di una tavola degli abbattimenti selettivi;
 - n. per le analisi di collaudo dovranno essere ricercati tutti i parametri che hanno presentato superamenti delle CSC, ad eccezione dei solventi clorurati che dovranno essere ricercati solo nelle aree in cui sono stati rinvenuti;
 - o. all'interno del Lotto 1 i sottoservizi idrici e fognari dovranno avere una idonea impermeabilizzazione volta ad impedire potenziali infiltrazioni verso la falda;
 - p. dovranno essere effettuati monitoraggi diretti dei vapori nei futuri ambienti indoor, anche eventualmente attraverso pozzetti appositamente realizzati in fase di edificazione edilizia, per accertare l'accettabilità del rischio del percorso di inalazione;
 - q. la rete di monitoraggio della falda dovrà essere integrata mediante 2 nuovi piezometri da collocare in posizione di monte e di valle idrogeologico, rispettivamente in posizione intermedia fra i piezometri PZ8bis e PZ9 e fra i piezometri PZ7 e PZ2 bis, così come ubicati nella Figura 3 della relazione R18-01-07 del giugno 2018;
 - r. dovrà essere previsto, e sottoposto ad approvazione **prima dell'inizio degli interventi di bonifica**, un piano di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee sull'intera rete piezometrica che preveda una cadenza trimestrale per i primi 2 anni e poi semestrale per i successivi; i risultati dovranno essere restituiti mediante relazioni annuali; il set analitico minimo dovrà comprendere i metalli, gli idrocarburi totali e gli inquinanti inorganici; il monitoraggio, a richiesta dei proponenti, potrà essere modificato o interrotto trascorsi 5 anni qualora fosse comprovata l'assenza di significativi impatti a carico delle acque di falda riconducibili al sito;
- 5) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, **entro 30 giorni dalla fine degli interventi autorizzati**, della relazione di fine lavori unitamente ad una planimetria in formato shapefile o .dwg, georeferita nel sistema Gauss-Boaga, delle aree oggetto di messa in sicurezza permanente e/o bonifica, nonché un eventuale aggiornamento delle aree oggetto di vincolo da applicazione dell'analisi di rischio;
- 6) **di ricordare** che il completamento degli interventi e la loro conformità con il progetto approvato saranno certificati dalla Città Metropolitana di Torino come previsto dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, a seguito di istanza alla Città Metropolitana di Torino corredata della relazione di collaudo degli interventi effettuati;
- 7) **di evidenziare** che lo svincolo dei diversi Lotti di intervento potrà avvenire anche singolarmente in base alle valutazioni di Arpa Piemonte e Città Metropolitana di Torino;

- 8) **di imporre** i seguenti vincoli e limitazioni d'uso, anche derivanti dal permanere di matrici ambientali caratterizzate dalla presenza di sostanze inquinanti in concentrazioni superiori alle rispettive CSC e dalle condizioni assunte nell'elaborazione dell'analisi di rischio e **di stabilire** che gli stessi siano registrati sugli strumenti urbanistici e risultino dal certificato di destinazione urbanistica, al fine di garantire nel tempo adeguate condizioni di salvaguardia della salute pubblica:
- a. non potranno essere modificate la destinazione e le modalità d'uso del sito, rispetto agli scenari previsti dall'analisi di rischio approvata (percorsi di esposizione e bersagli) senza una preventiva rielaborazione, e successiva approvazione, di una nuova analisi di rischio;
 - b. non potranno essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c. dovrà essere garantita l'efficacia delle opere di messa in sicurezza permanente, con particolare riferimento al loro controllo e manutenzione periodica al fine di vigilare sull'integrità, nel tempo, delle opere di Messa in Sicurezza Permanente e non limitatamente al periodo di 5 anni indicato nel progetto al punto 11 "Piano di Monitoraggio";
 - d. dovrà essere assicurato il mantenimento permanente di vincoli e di limitazioni d'uso derivanti dalla presenza del ballast serpentinitico e di materiali risultati contaminati nell'area;
- 9) **di disporre** che la Società Immobiliare Regio Parco S.r.l., con sede legale in Piazza San Francesco 2, 12051 Alba (CN), Partita IVA 03158910046, presti a favore del Comune di Torino, a garanzia della corretta esecuzione degli interventi autorizzati, garanzie finanziarie per un importo pari a € **2.446.481,83**, secondo lo schema predisposto dalla Città di Torino, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e reperibile al seguente indirizzo Web: <http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/garfin/index.shtml>;
- 10) **di fissare** in **90 giorni** il termine per la presentazione delle sopra citate garanzie finanziarie a decorrere **dalla data di ricevimento della presente determinazione**;
- 11) **di richiedere** che l'inizio degli interventi di bonifica avvenga **entro 90 giorni dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie** da parte del Comune di Torino e che si concludano entro i termini previsti dal cronoprogramma del progetto;
- 12) **di richiedere** la trasmissione agli Enti di una comunicazione circa la data di inizio degli interventi di bonifica sul sito, con un preavviso di **almeno 15 giorni**;
- 13) **di trasmettere** la presente determinazione a Immobiliare Regio Parco S.r.l. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, ARPA Piemonte, ASL Città di Torino – Dipartimento della Prevenzione, Regione Piemonte – Settore Servizi Ambientali, Comune di Torino – Divisione Territorio e Ambiente, Area Urbanistica e Area Edilizia Privata;

- 14) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 15) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 16) **di dare atto** che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DE
P

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- 1) Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 18/06/2018
- 2) Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 21/09/2018
- 3) Parere di Città Metropolitana di Torino protocollo n. 10756/LB7/GLS del 24/09/2018 (nostro protocollo n. 8403 del 28/09/2018)
- 4) Parere di ASL Città di Torino protocollo n. 2018/0126957 del 01/10/2018 (nostro protocollo n. 8504 del 02/10/2018)
- 5) Parere di ARPA Piemonte protocollo n. 106426 del 04/12/2018 (nostro protocollo n. 10689 del 10/12/2018)
- 6) Tabelle CSR